



COMUNE DI ALVITO

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DI ALVITO**

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale
n. 3 del 28/01/2019

PARTEI - OGGETTO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani alvitanani tra i 15 e i 25 anni.
2. Il Consiglio dei Giovani è istituito ai sensi della Legge Regionale 7 Dicembre 2007, n. 20: “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”. E’ uno strumento dedito all’integrazione fra la politica e la cultura del paese, allo scopo di favorire la libera espressione dei giovani riguardo tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
 - c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;
 - d) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - e) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall’Amministrazione Comunale nel settore giovanile.
2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l’Amministrazione Comunale si impegna a portare a conoscenza del Consiglio dei Giovani il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.
3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto. A quest’ultima deve rendere conto del suo operato: coltiva i rapporti con l’associazionismo giovanile; valuta l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 10 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale (Metodo d’Hondt) a scrutinio di lista fra tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
2. L’elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 30 giorni successive alla scadenza

naturale, in via straordinaria entro 2 mesi dallo scioglimento, ed entro 9 mesi dall'approvazione del presente regolamento. I membri eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale, che ne dà immediata efficacia. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Primo Consigliere (ovvero il giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti o in caso di parità fra più soggetti dal più anziano di età fra gli stessi), che la presiede fino all'elezione del Presidente. Il testo dell'elezione del Presidente unitamente con la costituzione del Consiglio va ratificata alla Commissione Elettorale, che la pone all'attenzione della Giunta Comunale, che ne prende atto tramite Delibera.

3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta l'anno e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - Del Consigliere/i Comunale delegato alle Politiche Giovanili;
 - Di almeno un terzo dei membri stessi;
 - Di almeno 50 elettori dello stesso;
4. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Consigliere/i delegato alle Politiche giovanili. Quest'ultimo inoltre supervisiona lo svolgimento delle votazioni, le convocazioni consiliari, le elezioni del Presidente.
5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti della Commissione Elettorale e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

PARTE II – ORGANI

ARTICOLO 4 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un/una Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore. Possono essere eletti Presidente solamente i Consiglieri che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. E' proclamato Presidente colui che consegue più voti. La seconda votazione si tiene nella stessa seduta, subito dopo una breve pausa. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza, e in caso di parità si proclama il più anziano.
3. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo. In caso di assenza o impedimento il Consiglio può essere presieduto dal Primo Consigliere.
4. Il Presidente dura in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non può essere eletto per più

di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente almeno la metà più uno del Consiglio può presentare motivata mozione di sfiducia. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- istituisce e garantisce la funzionalità di un indirizzo mail, probatorio per le comunicazioni ufficiali;

ARTICOLO 5 - SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto o anche telematicamente. La decadenza si verifica per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza si palesa anche nel caso in cui un Consigliere non mantenga più la residenza anagrafica nel Comune di Alvito o abbia riportato provvedimenti o condanne penali. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio, vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

PARTE III – FUNZIONI

ARTICOLO 7 - OBIETTIVI

1. Il Consiglio dei Giovani è uno strumento apolitico e apartitico dedicato e promosso dai giovani che lo compongono i quali sono liberi di proporre i temi e le attività programmatiche deliberate. Hanno il compito di coinvolgere i ragazzi e le ragazze della Città nella conoscenza consapevole dei processi amministrativi, affinché ci sia maggiore collaborazione con il tessuto socio economico del territorio e una costante crescita sociale della comunità. La seduta del Consiglio dei Giovani è il più autorevole momento democratico messo in campo dai membri: esso va rispettato nella sua istituzionalità, facendo seguito ad un comportamento diligente.

ARTICOLO 8 - DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno il 50% più uno dei membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione.
2. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse, il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione.

ARTICOLO 9 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale:
 - Informa il Consiglio dei Giovani sulle tematiche riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, e ne può richiedere un parere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative;
 - Individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso al Comune di Alvito, locali idonei ed autonomi da concedere in uso al Consiglio dei Giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; il Presidente diviene detentore della chiave di accesso e ne è responsabile;
 - Invita il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute del Consiglio Comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
 - Coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale, nella compilazione bandi inerenti le tematiche giovanili.

PARTE IV -ELEZIONI

ARTICOLO 10 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nel Comune (ultimo aggiornamento delle liste elettorali 30 gg prima);
 - aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - non aver superato il venticinquesimo anno di età;
 - non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
2. Nel seggio allestito presso la Sede destinata al Consiglio Comunale dei Giovani sarà presente alla data delle elezioni, la lista elettorale degli aventi diritto al voto redatto dall'ufficio Anagrafe del Comune. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 11 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.10.

ARTICOLO 12 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente nomina i 3 componenti della Commissione elettorale composta da: almeno un Consigliere Comunale, un funzionario del Comune ed un componente della Polizia Locale. Nello stesso atto determina:
 - Il modulo e il termine delle presentazioni delle liste (da consegnare all'ufficio Protocollo);
 - La data e l'orario della consultazione;
 - Il seggio elettorale;
2. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 13 – LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base delle liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 firme di aventi diritto al voto, esclusi i candidate stessi ovviamente. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Le firme vanno autenticate da un Consigliere Comunale o un qualsiasi ufficiale comunale.
3. Le liste che si presentano alle elezioni del Consiglio devono avere una rappresentanza di almeno 3/10 dei candidati di età compresa tra i 15 e i 18 anni, e al fine di garantire la rappresentanza di genere, ciascuno dei due generi deve essere rappresentato per almeno i 3/10 della composizione della lista.
4. Le liste devono necessariamente indicare:
 - il simbolo (entro un cerchio di cm 10x10) e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.
5. Alle liste presentate è assegnato un numero in ordine cronologico di presentazione delle liste.
6. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relative al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.
7. La Commissione Elettorale:
 - Approva le liste elettorali degli aventi diritto al voto;
 - Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - Procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - Raccoglie i dati provenienti dal seggio;
 - Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio;

ARTICOLO 14 – SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al

candidate prescelto; essa viene timbrata e siglata dalla Commissione Elettorale, che presiede il voto e lo scrutinio. Un fac simile sarà pubblicato 7 gg prima delle votazioni.

ARTICOLO 15 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Gli elettori possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome del candidato.
2. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
3. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
4. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
5. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 16 – NORME FINALI

1. Nell'indizione delle elezioni viene indicato un indirizzo mail ufficiale che avrà funzioni probatorie nella recezione dei documenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione Elettorale.